



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
DIREZIONE GENERALE - UFFICIO X
Via Pianciani,32 - 00185-ROMA
Tel 06.7739-2307- Fax 06.7739-2323

Prot. 52280

Roma 13 dicembre 2005

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
delle Scuole ed Istituzioni Educative di ogni
ordine e grado della Regione Lazio.

Ai Dirigenti del Centro Servizi Amministrativi
di Frosinone- Latina- Rieti -Roma- Viterbo
Loro sedi

Alle OO.SS. Loro sedi.
Area V

Oggetto: Istruzioni in materia di cessazioni dal servizio e trattamento di quiescenza, trattenimento in servizio-
del personale appartenente alla qualifica dei Dirigenti Scolastici anno scolastico 2005/2006.

Con la presente circolare si forniscono le necessarie istruzioni in merito alla cessazione dal servizio
dei Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituzioni scolastiche della Regione Lazio.

Il D.M.n° 87 del 18 Novembre 2005 della Direzione Generale per il personale della scuola del
MIUR, ha precisato che la cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici resta disciplinata dal C.C.N.L.
01/03/2002 dell'Area V della Dirigenza Scolastica e in particolare dagli artt. 28-29-30-31 e 35 dello stesso
contratto.

Si ritiene opportuno fornire appositi chiarimenti nel merito.

Cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età:

La risoluzione del rapporto di lavoro in caso di compimento del limite di età previsto per il
collocamento a riposo (65° anno), viene disposta d'ufficio dall'Ufficio Scolastico Regionale, a decorrere dal
1° settembre successivo a quello di compimento, salvo che il Dirigente scolastico non presenti entro il
10.01.2006 domanda di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 15 della legge 477/73 e dell'art. 509 commi
2-3 oppure 5 del D.lvo 297/94 direttamente all'Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale- Ufficio X;

Entro la stessa data del 10 Gennaio 2006 i Dirigenti scolastici interessati, possono presentare
domanda di trattenimento in servizio fino al 70° anno di età ai sensi dell'art. 1 quater della legge 186/2004.

L'istanza può essere prodotta soltanto da coloro che hanno già beneficiato di un trattenimento in
servizio, a qualsiasi titolo, fino a 67 anni -circ. INPDAP n° 69 del 24/12/2004. La domanda potrà essere
accettata dall'amministrazione sulla base dei criteri e delle procedure già chiariti in precedenza. Si comunica a
tal proposito che l'eventuale accoglimento della stessa è subordinato all'emissione di un provvedimento
formale da parte dell'amministrazione

Cessazioni dal servizio, a domanda, del personale femminile al compimento del 60° anno di età

Il personale femminile potrà avvalersi della facoltà di cessare dal servizio in applicazione dell'art. 2-
comma 21 della legge 335/95. La predetta facoltà di chiedere la risoluzione del rapporto d'impiego a
decorrere dal 1/9/2006 è consentita anche a coloro che compiano il 60° anno di età entro il 31.12.2006.

Cessazioni dal servizio per compimento del 40° anno di servizio.

L'Ufficio Scolastico Regionale risolve il rapporto di lavoro, al verificarsi della citata condizione semprechè l'interessato, almeno tre mesi prima del compimento del 40ennio, non chieda di permanere in servizio oltre il 40° anno e fino al compimento del 65° anno di età.

Dimissioni dal servizio. I dirigenti scolastici che intendono cessare dal servizio con decorrenza 01/09/2006, devono presentare domanda di dimissioni dal servizio entro il 10 Gennaio 2006 all'Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale Ufficio X tramite la scuola di servizio,

L'Ufficio Scolastico Regionale, accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione del diritto entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. In tale ultimo caso è data facoltà agli interessati di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa.

Nel caso di presentazione di domanda di dimissioni dal servizio oltre il termine fissato dal citato D.M.87/05, la cessazione si configurerà come recesso e avrà effetto allo scadere del termine del preavviso.

Ferie disponibili all'atto del collocamento a riposo.

Si fa riferimento all'art.17 del C.C.N.L Area V sottoscritto il 1.3.02. per invitare i dirigenti scolastici interessati di completare la fruizione delle ferie entro il 28 febbraio 2006, oppure al massimo entro il 31/08/2006, garantendo la continuità del servizio.

Qualora il dirigente scolastico ritenga ciò impossibile, il medesimo è invitato a rappresentare per tempo la situazione all'Ufficio scrivente, al fine dell'accertamento dell'esistenza di esigenze di servizio assolutamente indispensabili.

L'Ufficio, valuterà le argomentazioni proposte, caso per caso.

Si ringrazia per la collaborazione.

F.to Il Dirigente
Giuseppe Minichiello

GM/CG/cg